

PARAWORKING
14/8/2023



Statuto Fisascat Cisl Regionale Veneto

*Statuto approvato dal XI Congresso Fisascat Cisl del Veneto
del 16 e 17 dicembre 2021
con adeguamenti allo Statuto Confederale
approvati dal Consiglio Generale Fisascat Cisl del Veneto
del 22 dicembre 2022*

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Venezia
Ufficio Territoriale di San Donà di Piave
N° 1172 Atti Privati Serie 3°
Esatti € 200,00-

IL FUNZIONARIO (*)
Giovanni Maimone

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Eugenio Amilcare

PATTI DI UNIFICAZIONE DELLE FORZE SINDACALI DEMOCRATICHE

I

Le forze sindacali resesi libere ed indipendenti da ogni forma di influenze esterne, convinte che, senza la faziosità di chi voleva fare dei Sindacati veri e propri strumenti di partito, l'esperimento unitario iniziato dopo la liberazione si sarebbe potuto realizzare, solennemente concordano e decidono di riunificarsi in una sola Organizzazione.

II

La nuova Organizzazione sorge per stringere in un unico volontario vincolo sindacale tutti i lavoratori italiani che - convinti della necessità di respingere un sindacalismo forzato, ispirato e diretto da correnti politiche ideologiche - vogliono impostare il movimento sindacale all'autogoverno delle categorie esercitato nel quadro della solidarietà sociale e delle esigenze generali del paese.

III

La nuova Organizzazione unificata afferma la sua decisa volontà di tutelare la dignità ed il rispetto della persona umana come condizione primaria di vera giustizia sociale e proclama i seguenti fondamentali diritti dei lavoratori, che prende solenne impegno di difendere e propugnare:

- 1. diritto al lavoro, come naturale mezzo di vita, e della sua libera scelta;*
- 2. diritto alla giustizia sociale, fondamentale mezzo di pace duratura nella convivenza civile;*
- 3. diritto all'inserimento delle forze di lavoro negli organi che determinano gli indirizzi della politica economica del Paese;*
- 4. diritto alla garanzia ed alla stabilità dell'occupazione, nella più ampia libertà individuale e familiare;*
- 5. diritto all'assistenza ed alla previdenza contro ogni concessione paternalistica, da realizzare attraverso una legislazione che garantisca stabilmente il soddisfacimento delle esigenze dei lavoratori e delle loro famiglie, in ogni tempo e luogo ed in ogni evenienza della vita;*
- 6. diritto alla costituzione di libere organizzazioni sindacali democratiche ed al libero esercizio della loro azione sindacale, ivi compreso il diritto di sciopero, per la legittima difesa degli interessi di chi lavora;*
- 7. diritto alla rappresentanza dei lavoratori negli organismi che esistono o possono esistere, in modo da rendere determinante l'influenza del mondo del lavoro sugli orientamenti sociali della vita nazionale;*
- 8. diritto all'immissione delle forze del lavoro nella gestione e nel possesso dei mezzi di produzione.*

IV

Sulla base di questi fondamentali diritti dei lavoratori, la nuova Organizzazione si propone i seguenti obiettivi:

- 1. associare tutte le categorie di lavoratori in sindacati democratici, indipendenti da qualsiasi influenza esterna, sia politica che ideologica e mirante esclusivamente alla difesa degli interessi dei lavoratori, ispirati al principio della supremazia del lavoro sul capitale, essendo il lavoro la più alta espressione di dignità dell'essere umano;*

2. *elevare, nel quadro e nello spirito della più ampia solidarietà, il tenore di vita dei lavoratori ed in particolare le condizioni economiche e sociali delle categorie meno progredite, al fine di assicurare a tutti, sul piano economico e culturale, una condizione di vita adeguata allo sviluppo della Nazione;*
 3. *realizzare concretamente il principio del pieno impiego di tutte le energie lavorative del Paese, anche attraverso l'impulso alla istituzione tecnica e professionale dei lavoratori per conseguire la migliore qualificazione della mano d'opera;*
 4. *promuovere con ogni mezzo ed anche mediante radicali riforme, la migliore utilizzazione di tutte le risorse attuali potenziali della Nazione;*
 5. *promuovere con ogni mezzo la solidarietà economica tra i popoli e far riconoscere il principio della libera circolazione del lavoro nel mondo e del libero accesso alle materie prime;*
- stabilire ed intensificare i rapporti di fraterna collaborazione con Organizzazioni Sindacali democratiche di altri paesi, allo scopo di contribuire al benessere generale ed alla pace tra i popoli.*

Roma, addì 30 aprile 1950

CAPITOLO I

COSTITUZIONE E SCOPI

Articolo 1

La Federazione Sindacale Regionale Fisascat Cisl Veneto ha sede in Mestre e costituisce l'articolazione regionale della Federazione Italiana Sindacati Lavoratori Addetti Servizi Commerciali Affini e del turismo (FISASCAT), ai sensi dell'art.6 dello Statuto della Fisascat Cisl Nazionale.

La Fisascat Cisl Regionale Veneto si richiama e si ispira ai principi ed agli scopi della Federazione Italiana Sindacati Lavoratori Addetti Servizi Commerciali Affini e del turismo (FISASCAT) enunciati nello Statuto di quest'ultima ed aderisce alla CIS, attraverso la FIST di cui accetta lo Statuto.

Articolo 2

La Federazione organizza, rappresenta e tutela i lavoratori dipendenti da Aziende appartenenti ai seguenti settori:

- a) attività commerciali ed affini;
- b) ospitalità, ristorazione e turismo;
- c) servizi vari, addetti al culto, ippica e addetti totalizzatori, case da gioco, bingo, agenzie di scommesse, dipendenti e/o iscritti lavoratori di istituzioni e imprese siano esse private o cooperative, che forniscono servizi socio/assistenziali, dipendenti civili delle Basi USA e NATO, collaboratrici familiari, dipendenti e/o soci lavoratori di imprese siano esse private o cooperative esercenti l'attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione ambientale, piccola manutenzione all'interno di mostre, negozi, uffici ed in genere aree locali pubblici e privati, compresi piazzali e reparti industriali, attività del Terziario:

c1 - di servizio:

- alle imprese
- al mercato
- alle strutture immobiliari
- ai settori economici

c2 - di assistenza:

- ai soggetti sociali
- alla persona
- al culto

c3 - di sicurezza:

- per la persona
- per beni materiali
- per organizzazioni internazionali

c4 - di svago:

- individuale
- collettivo

c5 - di promozione:

- per le imprese
- per le associazioni
- per il mercato
- di beni materiali

c6 - di trattamento e cura:

- di estetica
- alla persona
- di riabilitazione
- di prevenzione

- d) Attività del terziario professionale, Attività ausiliarie della distribuzione, Agenti/Rappresentanti di commercio, Viaggiatori e Piazzisti, Terziario avanzato, Telelavoro, Lavoro Interinale, Lavoro Parasubordinato, Alte professionalità.

Articolo 3

La Federazione si propone di affermare gli interessi collettivi ed individuali di natura sindacale connessi ai rapporti economici, sociali e professionali dei lavoratori dei settori inquadrati.

In particolare, essa:

- a) stipula contratti, accordi e protocolli collettivi di lavoro con le controparti, che interessano i settori rappresentati e inquadrati;
- b) studia ed elabora linee per la partecipazione alla soluzione dei problemi politici, economici e sociali dei settori in cui opera, nel quadro degli indirizzi di politica economica della Confederazione;
- c) contribuisce all'implementazione di misure atte a garantire la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e la tutela dell'ambiente;
- d) tende a realizzare la piena partecipazione dei lavoratori alla formazione professionale, alla gestione del collocamento ed alla tutela previdenziale ed assistenziale dei settori inquadrati;
- e) promuove e coordina la costituzione e lo sviluppo dei propri organismi in ogni ambiente di lavoro di propria competenza, mediante interventi di politica organizzativa, ai livelli territoriali e nazionali;
- f) promuove una politica di pari opportunità tra uomini e donne al fine di garantire una piena partecipazione alla vita democratica dell'Organizzazione, con particolare attenzione alla parte sottorappresentata, atta a creare una presenza negli organismi dell'Organizzazione e nelle rappresentanze esterne, il più corrispondente possibile e all'effettiva presenza delle lavoratrici;
- g) promuove le iniziative idonee per lo sviluppo dell'attività formativa degli iscritti e dei quadri dirigenti;
- h) esercita tutte le funzioni che siano ad essa demandate in virtù di leggi, regolamenti, statuti e disposizioni proprie di organismi sindacali cui aderisce;
- i) designa le rappresentanze categoriali ed intercategoriali in commissioni, enti e organismi quando tali rappresentanze siano previste e ammesse da leggi, contratti e regolamenti;
- j) promuove la tutela dei diritti etnici al fine di garantire piena partecipazione alla vita democratica della Federazione;
- k) promuove, coordina e sostiene una politica sindacale atta a realizzare le pari opportunità, la tutela e la dignità della persona.

CAPITOLO II

DIRITTI E DOVERI DEGLI ISCRITTI

Articolo 4

Gli iscritti alla FISASCAT hanno diritto a partecipare alla elaborazione delle linee di politica sindacale della Federazione, ad eleggere i propri rappresentanti sul luogo di lavoro ed i propri delegati alle successive istanze congressuali.

Essi hanno inoltre il diritto a ricevere tempestivamente la tessera di iscrizione al sindacato, ad essere tutelati nei propri diritti e ad usufruire, in modo privilegiato rispetto ai non iscritti, dei servizi dell'Organizzazione.

Gli iscritti hanno diritto ad essere adeguatamente informati e coinvolti nelle decisioni che li riguardano e ad esercitare il diritto di critica nei confronti dei dirigenti sindacali nei limiti previsti dal presente statuto ed in termini democraticamente e civilmente corretti.

Ogni iscritto ha il dovere di essere coerente con i valori richiamati nel presente statuto, ad operare nell'attività sindacale nel rispetto delle decisioni assunte dagli organismi statutari ed a partecipare all'attività sindacale.

Ogni iscritto ha l'obbligo di pagare i contributi d'iscrizione al sindacato con le modalità e nell'ammontare definiti dalla categoria di appartenenza.

L'appartenenza alla FISASCAT si acquisisce all'atto del ritiro della tessera confederale munita dell'emblema della Federazione di categoria.

Il rilascio della tessera all'iscritto avviene a seguito della delega per la trattenuta dei contributi da parte dell'azienda o mediante richiesta al collettore nell'ambiente di lavoro oppure alla Federazione Territoriale presso i suoi uffici e recapiti.

È dovere degli iscritti uniformarsi alle deliberazioni degli Organismi della Federazione.

CAPITOLO III

ARTICOLAZIONE DELLE STRUTTURE E DEGLI ORGANISMI

Articolo 5

La FISASCAT è una Federazione monocomposta che si articola nel territorio in Federazioni Territoriali (FST), Regionali (FSR) o Interregionali (FSI).

Le strutture operative di zona non costituiscono istanza congressuale.

CAPITOLO IV

STRUTTURA REGIONALE

Articolo 6

Spetta alla Federazione Regionale assumere le iniziative, nell'ambito Regionale, per realizzare le scelte politiche ed i programmi di attività della FISASCAT nonché assicurare la presenza della Federazione negli Enti e Organismi regionali di interesse e competenza categoriale.

La FSR esplica per quanto le compete e in quanto compatibili a livello regionale, le funzioni indicate all'articolo 3 dello Statuto della FISASCAT.

Il Consiglio Regionale della FSR delibera circa le altre fonti di finanziamento dell'attività regionale.

In particolare, la FSR:

- a) sviluppa, d'intesa con la Federazione Nazionale, il Coordinamento a livello regionale in ordine alle politiche economiche riguardante i settori inquadrati nella Federazione ricadenti nelle competenze della Regione;
- b) promuove lo scambio di informazioni ed esperienze nonché il coordinamento operativo in ordine alle politiche contrattuali, allo scopo di armonizzare la gestione delle vertenze nei contenuti e nelle strategie negoziali e di lotta;
- c) promuove, sempre d'intesa con la Federazione Nazionale, la costituzione ed il rafforzamento delle strutture territoriali di categoria, l'espansione del tesseramento, l'attività formativa ed il potenziamento dei quadri;
- d) rappresenta l'Organizzazione di categoria, per quanto di propria competenza:
 - nei confronti delle Associazioni dei datori di lavoro del settore eventualmente costituite a livello regionale;
 - nei confronti dei poteri pubblici e delle istituzioni regionali, per le materie di competenza categoriale ed esercita, coordinandola con i territori interessati, la titolarità della contrattazione decentrata quando la controparte è regionale.

CAPITOLO V

ORGANISMI DELLA FEDERAZIONE REGIONALE

Articolo 7

Obiettivo di un sindacato di donne e di uomini è di garantire in tutti gli organismi, strutture e forme di rappresentanza interna ed esterna, a tutti i livelli, la presenza dei due sessi senza nessuna discriminazione.

Articolo 8

Sono Organismi della FSR/FISASCAT:

- Il Congresso Regionale;
- Il Consiglio Generale Regionale;
- Il Comitato Esecutivo;
- La Segreteria;
- Il Collegio dei Sindaci.

Articolo 9

Il Congresso Regionale

Il Congresso Regionale è l'organismo massimo deliberante e si riunisce ogni quattro anni in corrispondenza con la convocazione del Congresso della Fisascat Nazionale e nel rispetto dei regolamenti congressuali approvati dal Consiglio Generale della Fisascat Nazionale e regionale, salvo la convocazione straordinaria che può essere richiesta:

- dal Consiglio Generale a maggioranza dei 2/3 dei propri componenti;
- da 1/3 degli iscritti tramite le strutture territoriali che sono responsabili dell'autenticità delle firme.

Le richieste di convocazione straordinaria debbono essere motivate.

Il Congresso Regionale è composto dai delegati eletti dai Congressi delle strutture territoriali in regola con il tesseramento e la contribuzione. Partecipano con solo diritto di parola, se non sono delegati, i componenti del Consiglio Generale uscente.

L'ordine del giorno del Congresso Regionale è fissato dal Consiglio Generale e deve essere noto almeno un mese prima della data di convocazione. Per l'ordine dei lavori valgono le norme dell'apposito Regolamento fissate, di volta in volta, dal Consiglio Generale uscente ed approvate dal Congresso all'inizio dei lavori.

Il Congresso fissa l'indirizzo generale della Federazione ed in particolare si pronuncia sulla relazione programmatica della Segreteria. Esso elegge i componenti del Consiglio Generale ed i delegati alle istanze superiori.

Il Regolamento di attuazione dello Statuto fissa le disposizioni relative alla rappresentanza di genere nelle liste dei delegati.

Le decisioni del Congresso sono prese a maggioranza semplice (cioè 50% più uno dei votanti) ad eccezione di quelle per le quali si prevede una maggioranza qualificata.

Articolo 10

Il Consiglio Generale

Il Consiglio Generale è l'organismo deliberante della Federazione tra un Congresso e l'altro. Ha il compito di definire gli indirizzi di massima dell'attività sindacale ed organizzativa della Federazione sulla base delle deliberazioni del Congresso.

Esamina ed approva le proposte contenute nella relazione che la Segreteria sottopone al Congresso, nonché le linee di politica delle risorse.

Ad esso spetta il compito di convocare il Congresso sia ordinario che straordinario della Federazione. Emanando il Regolamento per l'attuazione dello Statuto della Federazione e decide sugli eventuali adeguamenti allo Statuto Confederale.

Nomina commissioni di studio e di lavoro per l'approfondimento di materie specifiche. Può integrare dette commissioni con dirigenti non facenti parte del Consiglio Generale e con esperti esterni della categoria.

È facoltà della Segreteria proporre la partecipazione di esperti alle sedute del Consiglio Generale in cui si discutano materie specifiche attinenti ai problemi dei settori inquadrati.

Il Consiglio Generale è normalmente convocato dall'Esecutivo, su proposta della Segreteria, almeno due volte all'anno. In via straordinaria può essere convocato su richiesta di 1/3 dei componenti del Consiglio Generale o della maggioranza semplice dell'Esecutivo. In caso di urgenza può essere convocato dalla Segreteria.

Le decisioni del Consiglio Generale sono prese a maggioranza semplice, salvo quelle per le quali il presente Statuto prevede la maggioranza qualificata.

Il Consiglio Generale, prima di procedere alle votazioni per la elezione della Segreteria, delibera, sulla base di esigenze di funzionalità, sulla sua composizione con riferimento alla presenza o meno del Segretario Generale Aggiunto ed al numero dei componenti la Segreteria secondo quanto stabilito dall'art. 40 del regolamento e nel limite massimo definito nel regolamento di attuazione della Fisascat Cisl Nazionale.

Le competenze e le modalità di funzionamento degli organismi di cui al presente articolo sono stabilite dallo statuto e regolamento regionale.

Articolo 11

Il Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo è l'organismo competente per l'attuazione degli indirizzi definiti dal Consiglio Generale.

La composizione del Comitato Esecutivo Regionale è stabilita dal Regolamento di attuazione della FISASCAT.

Si riunisce almeno ogni due mesi ed in via straordinaria su richiesta di almeno 1/3 dei componenti; il Comitato Esecutivo è presieduto dal Segretario Generale.

Le decisioni del Comitato Esecutivo sono prese a maggioranza semplice, salvo quelle per le quali il presente Statuto prevede la maggioranza qualificata.

Il Comitato Esecutivo convoca il Consiglio Generale con deliberazione a maggioranza semplice, fissandone l'ordine del giorno.

Annualmente approva il bilancio preventivo e consuntivo predisposti dalla Segreteria.

Provvede alle designazioni di cui all'articolo 3 lettera h) dello Statuto, tenendo conto delle esigenze di presenza, autonomia e funzionalità.

Il Comitato Esecutivo si avvale del contributo di studio, elaborazione e proposta del Coordinamento Femminile.

Traduce in indirizzi esecutivi le politiche generali, contrattuali, organizzative ed amministrative fissate dal Consiglio Generale.

Articolo 12

La Segreteria Regionale

La Segreteria Regionale è composta da:

- a) Segretario Generale;
- b) un Segretario Generale Aggiunto;
- c) Segretari.

Il Consiglio Generale, in armonia con quanto previsto dall'articolo 10 - comma 9 - del presente Statuto, determina il numero dei Segretari ed elegge, nel proprio seno e con votazioni separate e successive, i componenti la Segreteria come previsto ai punti a, b, e c.

La Segreteria Regionale rappresenta la Federazione Regionale nei confronti dei terzi e delle Pubbliche Autorità.

Essa risponde collegialmente di fronte ai superiori organismi deliberanti della gestione del patrimonio finanziario della Federazione Regionale.

Essa prende tutte le misure e le iniziative atte ad assicurare il normale funzionamento della Federazione stessa, attuando le decisioni dei superiori organismi deliberanti.

Predisporre per il Congresso la relazione programmatica ed il bilancio da sottoporre al Comitato Esecutivo.

Il Segretario Generale Regionale ha la rappresentanza legale della Federazione; ad esso spetta inoltre il compito di promuovere e coordinare l'attività della Segreteria. In caso di suo impedimento, il Segretario Generale Aggiunto lo sostituisce a tutti gli effetti.

I Segretari hanno la responsabilità di settori di attività federale.

CAPITOLO VI

Articolo 13

Il Collegio dei Sindaci

Il Collegio dei Sindaci della Federazione provvede al controllo amministrativo e adempie alla sua funzione in coerenza con le norme del presente Statuto, del relativo regolamento e degli ulteriori regolamenti.

Esso partecipa alle sedute del Consiglio Generale con voto consultivo; tramite il Presidente riferisce periodicamente sull'andamento amministrativo sia al Comitato Esecutivo sia al Consiglio Generale della Federazione; risponde alla sua azione dinanzi al Congresso. Il Collegio dei Sindaci è composto da cinque componenti di cui tre effettivi e due supplenti. Essi sono eletti dal Congresso e non sono revocabili nel corso del mandato congressuale. Nelle votazioni si esprimono tre preferenze.

Risultano eletti componenti effettivi del Collegio dei Sindaci i tre candidati che hanno riportato in sede congressuale il maggior numero di voti.

I due candidati che seguono immediatamente nella graduatoria dei suffragi fanno parte quali componenti supplenti.

Qualora venga a mancare, per dimissioni o altra causa, uno dei due componenti effettivi subentra il candidato che ha riportato il maggior numero di voti ed il posto di componente supplente sarà conferito al candidato non eletto che abbia riportato il maggior numero dei suffragi.

Laddove non sussistano i candidati non eletti, il Consiglio Generale provvede alla integrazione del Collegio e, nel caso di più candidature, risulterà eletto chi ha riportato più voti.

Il Consiglio Generale, nella prima riunione dopo il Congresso, nomina il Presidente, scegliendolo tra i componenti effettivi, tenuto conto dei requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale.

Qualora la vacanza riguardi il Presidente, il Consiglio Generale ne nomina uno ex-novo, scegliendo tra gli iscritti o non iscritti che abbiano requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale.

È inoltre incompatibile la carica di sindaco di un organismo con quella di sindaco di un altro organismo, eccettuate le ipotesi in cui la carica sia esercitata all'interno delle strutture territoriali e Regionali/Interregionali di Federazioni e/o confederali.

CAPITOLO VII STRUTTURE TERRITORIALI

Articolo 14

Le Federazioni Sindacali Territoriali sono le strutture subregionali della Federazione; fanno parte delle Federazioni Regionali/Interregionali della FISASCAT ed assolvono ai compiti contrattuali e organizzativi inerenti il proprio ambito territoriale, in conformità agli indirizzi della Federazione Nazionale e Regionale/Interregionale.

I Sindacati Territoriali si articolano in Sezioni Sindacali di settore e di aziende e ne promuovono lo sviluppo e la costituzione.

Compete alle Federazioni Territoriali la titolarità della contrattazione decentrata - aziendale e delle politiche di settore nonché il sostegno alle RSU/RSA in quanto agenti negoziali sulle materie ad esse demandate dalla contrattazione collettiva.

Esercitano laddove possibile, la loro autogestione finanziaria e funzionale nel quadro del presente Statuto e delle direttive della Federazione Nazionale e Regionale/Interregionale.

Sono tenute a far conoscere alla Segreteria Nazionale e Regionale/Interregionale i loro organismi direttivi, il dato tesserativo ed il bilancio nonché le convocazioni degli organismi.

Sono organismi del Sindacato Territoriale della FISASCAT:

- Il Congresso;
- Il Comitato Direttivo;
- La Segreteria;
- Il Collegio dei Sindaci.

La formazione e composizione degli organismi territoriali vengono decise dai rispettivi Congressi, in armonia con il presente Statuto.

CAPITOLO VIII SEZIONI DI SETTORE, COMPLESSO ED AZIENDA

Articolo 15

Tutti gli iscritti di un medesimo settore costituiscono, su base territoriale, la Sezione Comprensoriale di settore.

Il Comitato Direttivo di Federazione promuove la costituzione delle Sezioni Comprensoriali di settore mediante la convocazione di apposite assemblee, comprensoriali o locali, alle quali debbono essere invitate tutte le rappresentanze di base della Federazione.

Articolo 16

La Sezione Aziendale Sindacale è l'istanza primaria di base della FISASCAT a livello di azienda. Assicura lo svolgimento delle relazioni tra iscritti e gli altri organismi della Federazione e partecipa, congiuntamente alla Federazione, alla elaborazione delle politiche sindacali ed alla realizzazione dell'attività contrattuale aziendale.

Organismi della SAS sono: l'Assemblea degli Iscritti, il Comitato Direttivo eletto annualmente dall'Assemblea degli Iscritti ed il Segretario Responsabile eletto dal Comitato Direttivo nel suo seno.

Del Comitato Direttivo della SAS fanno parte di diritto, oltre i componenti eletti, i delegati eletti in azienda ed organizzati nella FISASCAT.

CAPITOLO IX SOSPENSIONI E VIOLAZIONI

Articolo 17

Per misura cautelativa l'iscritto sottoposto a procedimento penale può essere, in relazione alla natura e/o alla particolare gravità del reato, sospeso a tempo indeterminato.

Competenti a decidere la sospensione cautelativa, da effettuarsi con procedura d'urgenza, sono la Segreteria Nazionale e Regionale di categoria, per i rispettivi livelli di competenza, sentite la Federazione Territoriale e la Unione Sindacale Territoriale dove è avvenuta l'iscrizione. La sospensione cautelativa è immediatamente esecutiva e deve essere ratificata dal competente Collegio dei Probiviri entro 30 giorni, pena la nullità.

La revoca della sospensione cautelativa è disposta immediatamente dalla Segreteria che l'ha stabilita al cessare delle cause che l'hanno determinata. Qualora si rendessero necessari provvedimenti ulteriori, si deve seguire la normale procedura relativa ai ricorsi al Collegio dei Probiviri prevista dallo Statuto e dal Regolamento della Federazione di prima Affiliazione.

Articolo 18

Quando le Segreterie di categoria, nell'ambito della specifica competenza territoriale, sono a conoscenza di violazioni statutarie hanno l'obbligo di intervenire per far cessare tali violazioni e, qualora tale intervento sia inefficace, hanno l'obbligo di denunciare tali comportamenti al Collegio dei Probiviri della Federazione di prima Affiliazione. L'omissione di intervento e di denuncia può essere a sua volta oggetto di ricorso ai Probiviri competenti.

CAPITOLO X GESTIONE COMMISSARIALE E REGGENZA

Articolo 19

Commissariamento

Nei casi di gravi violazioni dello Statuto della FISASCAT, il mancato rispetto delle decisioni degli Organismi della Federazione sulle scelte fondamentali di politica economica e contrattuale, di violazione delle norme contributive da parte delle Strutture Regionali/Interregionale o Territoriali, nonché nel caso di grave inefficienza delle strutture stesse, il Comitato Esecutivo della FISASCAT Nazionale, a maggioranza dei due terzi dei presenti, può con provvedimento motivato e su adeguata istruttoria e contestazione, disporre lo scioglimento degli Organismi e la nomina di un Commissario.

Analoghi provvedimenti motivati possono essere adottati con identica procedura dal Comitato Esecutivo nei confronti delle FSR/FSI e delle FST.

Negli stessi casi di cui al 1° comma il Comitato Esecutivo può con la stessa procedura disporre la sospensione delle rappresentanze regionali/interregionali o territoriali dal diritto di partecipazione agli organismi federali ai vari livelli di competenza di cui facciano parte. La durata massima di sospensione è di 4 mesi.

Il provvedimento è immediatamente esecutivo e va trasmesso contemporaneamente al Collegio dei Probiviri della Federazione di prima affiliazione, il quale dovrà provvedere, entro il termine di 15 giorni, alla ratifica di legittimità. La mancata pronuncia entro il termine equivale a ratifica.

Negli stessi casi e con le medesime procedure di cui ai commi precedenti del presente articolo e del Regolamento, può essere nominato un commissario "ad acta" per lo svolgimento di funzioni specifiche munito di poteri necessari, senza ricorrere allo scioglimento degli organismi.

I provvedimenti di cui ai precedenti commi, possono essere decisi dalla Federazione Nazionale con l'osservanza di quanto stabilito nel dettato del presente articolo e del Regolamento.

È ammesso il ricorso, nel termine perentorio di 15 giorni, al collegio Confederale dei Probiviri per la verifica di legittimità.

Articolo 20

Reggenza

Allorché un Organismo di Federazione Regionale/Interregionale o Territoriale della FISASCAT risulti carente di uno o più dirigenti ritenga di non essere in grado, temporaneamente, di dar luogo alla sostituzione, può richiedere alla Segreteria Nazionale che venga nominato un Reggente che può essere estraneo all'Organismo stesso o anche alla Categoria.

La reggenza cessa al Congresso ordinario e può cessare precedentemente allorché l'Organismo sia nelle condizioni di eleggere il Dirigente, secondo le normali procedure statutarie, d'intesa con la Federazione Nazionale.

CAPITOLO XI

TESSERAMENTO E CONTRIBUTIONI

Articolo 21

L'adesione alla FISASCAT CISL si realizza a mezzo di una quota contributiva annua, in misura percentuale, che comprende anche il costo della tessera. Sulla base di tale quota che viene fissata dai competenti organismi confederali, la Federazione Territoriale rilascerà la tessera della CISL, munita di emblema.

La quota contributiva è intrasmissibile - ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte - e non rivalutabile.

La tessera costituisce l'unico documento dell'adesione del lavoratore all'Organizzazione Sindacale. Il periodo di validità della tessera è fissato dal Comitato Esecutivo Confederale. La tessera deve essere completata, all'atto del rilascio all'aderente, con l'emblema della Federazione Nazionale.

Articolo 22

La Fisascat ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'associazione in caso di suo scioglimento per qualunque causa ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 662 del 23/12/96 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 23

È fatto divieto alla Fisascat, di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 24

La Fisascat ha l'obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie.

CAPITOLO XII

IL PATRIMONIO DELLA FEDERAZIONE

Articolo 25

Il patrimonio della Federazione è costituito dai contributi degli iscritti e da tutti i beni mobili ed immobili ad essa pervenuti per qualsiasi titolo o causa ed ovunque siano dislocati, al centro o alla periferia (nella sede della Federazione, presso le Federazioni Sindacali Territoriali).

Finché esiste la FISASCAT i singoli iscritti o gruppi di iscritti o le associazioni ad essa aderenti non

possono chiedere le divisioni del fondo comune o patrimoniale né pretendere, in caso di recesso, alcuna quota per qualsiasi titolo anche sotto forma di restituzione di contributi in precedenza versati.

La Federazione risponde di fronte ai terzi ed alla autorità giudiziaria unicamente delle obbligazioni economiche, finanziarie e patrimoniali assunte dal Segretario Generale congiuntamente—al Segretario Nazionale che presiede al settore relativo all'Amministrazione, eventualmente sia stato all'uopo delegato.

Le Federazioni Territoriali e Regionali/Interregionali o le persone che le rappresentano sono responsabili, per le obbligazioni da esse direttamente assunte verso chiunque. Non potranno, per qualsiasi titolo, causa o per il fatto della dipendenza dalla Federazione Nazionale, chiedere di essere sollevate dalla stessa.

Eventuali controlli di natura amministrativa o interventi di natura amministrativa o interventi di natura finanziaria disposti dalla Federazione a favore delle Federazioni Territoriali o dei loro iscritti, costituiscono normale attività di assistenza propria della Federazione senza assunzione di corresponsabilità.

CAPITOLO XIII INCOMPATIBILITÀ

Articolo 26

Per affermare l'assoluta autonomia della Fisascat e della CISL nei confronti dei partiti, dei movimenti e delle formazioni politiche, delle associazioni che svolgono attività interferenti, delle assemblee legislative e dei poteri esecutivi a tutti i livelli, sono stabilite tra le cariche direttive ed esecutive, a qualsiasi livello (compresi i Sindaci) le incompatibilità elencate nel regolamento.

Articolo 27

Le incompatibilità previste nel presente capitolo sono applicate anche agli operatori che rappresentano l'organizzazione nello svolgimento di funzioni politiche.

Nei casi in cui si verifichino le situazioni previste nell'art 8 del regolamento gli operatori vengono collocati in aspettativa non retribuita.

CAPITOLO XIV ROTAZIONI E LIMITI DI ETA'

Articolo 28

Al fine di favorire le rotazioni nelle responsabilità dirigenziali come importante fattore di democrazia sindacale, il periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la medesima carica è:

- di tre mandati (12 anni) per i Segretari Generali ed i Segretari Generali Aggiunti di Usl/Usi, Ust, di Federazione di categoria regionale/interregionale e territoriale nonché per i componenti di Segreteria a tutti i livelli di federazione e confederale;
- di due mandati più il terzo mandato con il voto favorevole dei 2/3 dei votanti del Consiglio Generale, per i Segretari Generali di Federazione nazionale di categoria;
- di due mandati (8 anni) per il Segretario Generale della struttura nazionale confederale.

Al fine di favorire terzietà e indipendenza delle funzioni di garanzia dei collegi di cui al capitolo VI del presente Statuto, il periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la carica di Presidente, all'interno della stessa struttura, è di due mandati congressuali; con apposita norma regolamentare viene fissato, in ogni struttura, il termine massimo di durata per lo svolgimento della funzione di componente degli stessi collegi che non può comunque superare i 3 mandati (12 anni).

Gli eletti in difformità alle norme contenute nel presente articolo sono automaticamente decaduti dalle relative cariche.

Il raggiungimento del 65° anno di età rappresenta causa di cessazione della carica di componente di Segreteria a qualsiasi livello.

I componenti delle segreterie possono mantenere la carica sino al 65° anno di età, a condizione che non siano titolari di pensione e indipendentemente dalla erogazione effettiva della stessa a seguito di rapporti di collaborazione o di lavoro subordinato attivati dall'interessato.

I dirigenti eletti in difformità alle norme contenute nel presente articolo e di quanto previsto nel regolamento decadono automaticamente dalle relative cariche.

CAPITOLO XV ELEGGIBILITÀ E COOPTAZIONI

Articolo 29

Eleggibilità

Per l'accesso degli iscritti alle cariche direttive delle strutture regionali e territoriali occorre avere un'anzianità di almeno 1 anno di iscrizione alla Cisl.

Articolo 30

Cooptazioni

Il Consiglio Generale Regionale ha facoltà di cooptare al proprio interno, con delibera adottata a maggioranza di due terzi dei componenti l'Organismo, nuovi componenti nel limite del 5% dei componenti gli organismi stessi. Per quanto riguarda le Federazioni Territoriali la percentuale del 5% di cui al comma precedente può essere estesa fino al tetto del 10%.

Nel caso in cui le scadenze degli organismi espressi dai Congressi ne determinassero la riduzione dei componenti in misura superiore ad un terzo del totale la percentuale del 10% può essere estesa fino al 20%.

A livello Territoriale, Regionale la FNP designa, in ogni corrispondente Comitato Direttivo o Consiglio Generale, un proprio rappresentante, proveniente dalla stessa, con voto consultivo.

CAPITOLO XVI

I SERVIZI AI LAVORATORI

Articolo 31

Per assicurare agli iscritti ed ai lavoratori una tutela individuale, familiare e sociale più efficace ed estesa e per consolidare il rapporto associativo con la FISASCAT, la Federazione promuove la costituzione e la gestione di servizi vertenziali, assistenziali, previdenziali e fiscali, curandone la diffusione nel territorio.

CAPITOLO XVII

MODIFICHE STATUTARIE

Articolo 32

Le modifiche al presente Statuto possono essere proposte in occasione del Congresso Regionale della FISASCAT:

- a) dal Congresso dietro presentazione corredata dal 50% + 1 dei delegati;
- b) dal Consiglio Generale a maggioranza di 2/3;

Il Consiglio Generale, nella riunione che convoca il Congresso, nomina una Commissione con l'incarico di esaminare e coordinare le proposte di modifica che pervengono dalle strutture abilitate,

le porta a conoscenza di tutte le strutture in tempo utile per un dibattito nella fase pregressuale; infine il Consiglio Generale, prima del Congresso, esamina le proposte e propone al Congresso quelle che hanno ricevuto i 2/3 dei voti, mentre su quelle approvate a maggioranza semplice, porta il parere allo stesso che si pronuncia, in via definitiva, a maggioranza di 2/3.

I Direttivi territoriali sono tenuti ad adeguare i propri Statuti a quelli della Federazione Nazionale.

CAPITOLO XVIII

SCIoglimento DELLA FEDERAZIONE

Articolo 33

Lo scioglimento della Federazione può essere pronunciato solamente dal Congresso Nazionale a maggioranza dei 3/4 dei voti rappresentati. In caso di scioglimento il Congresso Nazionale delibera la destinazione e l'impiego del patrimonio della Federazione.

CAPITOLO XIX

REGOLAMENTO ALLO STATUTO

Articolo 34

La Federazione Regionale deve dotarsi di un Regolamento di attuazione del proprio Statuto. Il Regolamento di attuazione dello Statuto deve essere deliberato e può essere successivamente modificato dal Consiglio Generale esclusivamente in base alla seguente procedura.

Il Consiglio Generale deve essere regolarmente convocato con uno specifico punto all'ordine del giorno, un preavviso di almeno 15 giorni e allegate alla convocazione le proposte di modifica del Regolamento stesso.

Le decisioni di modifica vanno assunte con il voto favorevole dei 2/3 degli aventi diritto al voto.

CAPITOLO XX

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 35

Le Organizzazioni ed i singoli iscritti della FISASCAT devono attenersi alle norme del presente Statuto e del Regolamento di attuazione.

Articolo 36

Per quanto non previsto dal presente Statuto e dal Regolamento di attuazione valgono le norme dello Statuto e del Regolamento Confederale CISL.

***Statuto approvato dal XI Congresso Fisascat Cisl Regionale Veneto
del 16-17 dicembre 2021
con adeguamenti allo Statuto Confederale
approvati dal Consiglio Generale Fisascat Cisl Regionale Veneto
del 22 dicembre 2022***



